

STATUTO

**UN POSTO TRANQUILLO
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA ACI 18

Numero REA: CL - 112093

Codice fiscale: 01981960857

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 15314/4188 di Rep.

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -

Art.1 - È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata::

"UN POSTO TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Art.2 - La società ha sede legale in Caltanissetta.

La società, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, può istituire in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie, dipendenze e può anche sopprimerle.

Art.3 - La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.

Art.4 - La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro per lo svolgimento di una attività prevalente di impresa nei settori sotto indicati al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili ai sensi dell'art.2, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 155/2006 nonché della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori della formazione e della cooperazione allo sviluppo.

In particolare, la Società ha per oggetto prevalente l'erogazione e la distribuzione di beni e servizi nel settore della ristorazione e dell'accoglienza, favorendo l'accesso al mondo del lavoro anche mediante corsi di formazione.

La società ha, quindi, per oggetto le seguenti attività:

-l'attività di ristorazione e la gestione di ristoranti e bar; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e super-alcoliche; la gestione di laboratori per la preparazione di prodotti alimentari da ristorazione; l'attività di ristorazione anche nell'ambito del commercio equo e solidale;

-la produzione di servizi relativi all'asporto nonché alla consegna presso domicili di privati o locali e strutture di terzi, di prodotti cucinati, surgelati, cotti e precotti (c.d. catering) nonché la produzione di servizi accessori.

-la consulenza e la fornitura di servizi nell'organizzazione di eventi al fine della promozione di una cultura enogastronomica interculturale;

-la gestione di mense;

-la gestione di caffetterie, gelaterie, pubs, pianobars, paninoteche, ristoranti, pizzerie, creperie, locali notturni, discoteche, sale cinematografiche, teatri;

-il noleggio e/o il trasporto di strutture ed attrezzature per catering e meeting; il trasporto (c.d. transfer) di persone da e per i luoghi dell'evento o meeting;

-la valorizzazione di spazi culturali e storici ;

-la ricerca e l'erogazione di servizi culturali; la produzione di servizi relativi all'organizzazione di convegni, ricevimenti, mostre, fiere ed altri eventi

presso locali e strutture della società o di terzi nel settore del sociale e socio sanitario anche con processi innovativi delle risorse culturali;

- la cooperazione internazionale allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale;
- la formazione nei settori della ristorazione, nella organizzazione e gestione di eventi; la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- la realizzazione di iniziative e studi per la tutela e la valorizzazione del territorio in relazione al turismo ed alla cultura enogastronomica;
- la formazione di reti commerciali e sociali volte allo sviluppo dell'equo solidale, della cultura enogastronomica del territorio e del sostegno alle materie prime ed ai prodotti regionali;
- attività di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari del territorio, prodotti biologici, prodotti e procedimenti di lavorazione nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- attività nel settore del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi (c.d. turismo sociale): in particolare la società potrà promuovere iniziative e gestire strutture di accoglienza che si prefiggano il superamento di ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte di soggetti in difficoltà, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

La società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie e potrà quindi assumere prestiti e mutui anche ipotecari, interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, partecipare ad associazioni temporanee, ed ancora, concedere ipoteche anche quale terza datrice, partecipare a gare di appalto pubbliche e private, stipulare contratti di leasing mobiliare, immobiliare e finanziario.

Articolo 5 - Domiciliazione. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO II - Capitale - quote

Articolo 6 - Capitale. Il capitale sociale è di euro **10.000,00** (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7 - Trasferimento delle quote. La rappresentanza delle quote sottoposte a pegno od usufrutto è regolata ai sensi di legge.

Verificandosi la comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Le quote non possono essere cedute per atto inter vivos a titolo oneroso a pena di invalidità del relativo trasferimento e comunque della sua inefficacia nei confronti della società, se non saranno previamente offerte ai soci che hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni riferiti a ciascuna quota.

Per l'esercizio del **diritto di prelazione** valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende alienare in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà **comunicare la propria offerta** con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, **trasmetterà** con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con raccomandata A/R o pec entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente **divisibile** tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, **poiché** tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione a chiunque.

TITOLO III - Soci

Articolo 8 - Morte del socio. Il trasferimento "mortis causa" è disciplinato a norma di legge. In caso di più successori, questi saranno rappresentati da uno solo di essi.

Articolo 9 - Recesso. Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Articolo 10 - Esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso nelle seguenti ipotesi:

a) mancata esecuzione delle prestazioni accessorie;

b) fallimento o **sottoposizione** ad altra procedura concorsuale;

La decisione di esclusione viene adottata mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo delle maggioranze richieste, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si decide.

La determinazione del valore della quota e le modalità di rimborso sono disciplinate dall'art. 2473 c.c..

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare la quota secondo le modalità di cui sopra, l'esclusione non ha effetti.

TITOLO IV - Competenze e decisioni dei soci

Articolo 11 - Competenze dei soci. I soci decidono sulle materie riservate

alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del Sindaco, del Collegio o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

TITOLO V - Assemblea

Articolo 12 - Convocazione - I soci decidono mediante metodo assembleare. L'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società con lettera raccomandata A/R, fax (solo ove si possa avere prova dell'avvenuto ricevimento), posta elettronica certificata *pec* spedita o inviata ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipi l'intero capitale, e l'intero organo amministrativo e quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si **opponga** alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13 - Partecipazione. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Articolo 14 - Presidenza. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore unico o da uno dei Co Amministratori; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza del capitale. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15 - Deliberazioni. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c.

Articolo 16 - Ai sensi dell'art. **2479bis** c.c. l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con le maggioranze previste dalla legge per ciascuna deliberazione.

L'avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione per il

caso che la prima seduta andasse deserta.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

TITOLO VI - Organo amministrativo

Articolo 17 - Struttura e funzionamento -

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico: questi avrà poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.
- c) da **due Amministratori** con poteri disgiunti o congiunti, per tutti o per categorie specifiche di atti, ai sensi dell'art. 2475, 3° comma, cod. civ..

Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica per tre esercizi o fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della **collegialità** piena. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, fax, e-mail inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni degli Amministratori devono in ogni caso essere trascritte nell'apposito libro e comunicate all'organo di controllo.

L'amministratore unico o ciascuno dei co amministratori, nei limiti della delega, hanno la gestione ordinaria e straordinaria della società per tutte le materie che non siano di competenza dell'assemblea dei soci per legge o per statuto.

Articolo 18 - Poteri. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che

risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Articolo 19 - Rappresentanza sociale. La rappresentanza generale della società è conferita all'Amministratore unico, a ciascun Co Amministratore, nei limiti della delega, o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

Articolo 20 - Compenso. I soci possono deliberare un compenso per gli Amministratori nella misura massima consentita dall'art.3 del D.Lgs 155/2006 e, quindi, non superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%. In ogni caso gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

TITOLO VII - Organo sindacale - Revisore contabile

Articolo 21 - Nelle ipotesi indicate dall'art.2477 cod.civ. o nel caso di superamento di due dei limiti indicati al primo comma dell'art.2435 bis del codice civile ridotti alla metà, i soci nominano l'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo o il revisore o il collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o altro diverso organo di controllo scelto dai soci tra quelli previsti dalle leggi vigenti al momento della nomina. Questo organo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Si applica l'art.11 del D.Lgs 155/2006.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato **ricostituito**. Ciascun sindaco è rieleggibile.

Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre può esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò egli deve essere un Revisore Contabile. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

TITOLO VIII - Bilancio e utili - Finanziamenti dei soci

Articolo 22 - Bilancio e utili. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci,

deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 155/2006.

Art.23 Divieto di ripartizione degli utili – Riserva legale e straordinaria

La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è **vietata** la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

– TITOLO VIII –

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 24

Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 25

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

Articolo 26

Cariche sociali

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 155/2006 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

Art.27 - Rinvio. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nel D.Lgs 24 marzo 2006 n.ro 155 e successive modifiche ed

integrazioni.

Firmato: Fabio Ruvolo, Giuseppe Pinzino, **Laura Candura notaio.**

10 di 10